

CONTRATTO DI APPALTO

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (GASOLIO) TIPO AUTOTRAZIONE PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO PER IL TRIENNIO 2024-2027 CON OPZIONE DI ULTERIORE BIENNIO 2027-2029

(CIG: B1B910DB3F)

contratto soggetto a imposta di bollo pari a € 250 ex Art. 18, comma 10 e Allegato I.4 D.lgs. 36/2023

TRA

Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. c.f. e P.IVA 03000970164, in persona dell'ing. Tobias Faccononi Giuseppe Marco Alessandro, nato a Milano il 16/09/1957, domiciliato per la carica a Costa Volpino (Bg) in Via Nazionale n. 16, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante

- Committente e/o Stazione Appaltante e/o Navigazione -

E

Turra Petroli S.r.l. con sede legale in Via Gardale n. 12/D a Palazzolo Sull'oglio (Bs), c.f. 00276710175 e p.iva 00546920984, in persona del Sig. Turra Leonardo nato a Capriolo (Bs) il 01/02/1962 (come da C.I. n° CA19222FS del 28/12/2019 e da visura camerale storica del 03/01/2024 agli atti di Navigazione Lago d'Iseo S.r.l.) in qualità di legale rappresentante

- Appaltatore e/o Società e/o Aggiudicatario e/o Fornitore -

PREMESSO

- che con determina a contrarre n. 05/2024 del 11/04/2024 la Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. ha stabilito di indire una gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento della fornitura in oggetto;

- che il bando relativo alla gara di cui trattasi è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 21/05/2024, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22/05/2024, sui siti internet:

- <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=183832897>
 - https://at.provincia.brescia.it/archivio105_delibera-anac-n-6012023-procedure_0_1179_566_1.html
 - <https://navigazione lagoiseo.apps.ckube.it/Pages/Bandi/procedure/digara/?id=331885>
 - <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/67db963c-6825-4234-9cd4-ec1b43b7c1df?ricercaArchivio=false>
- in data 14/06/2024 la gara in questione è stata espletata in modalità completamente telematica, mediante la piattaforma di e-procurement della CUC Area Vasta Sebino disponibile al suddetto indirizzo web;
 - che hanno partecipato alla procedura n° 05 Società;
 - che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, come indicato nella lettera di invito;
 - che con il Verbale di gara del 14/06/2024 il RUP della CUC, incaricato di esaminare le offerte, ha proposto di aggiudicare la presente gara alla Società Turra Petroli S.r.l., la quale, nell'offerta economica presentata, ha praticato il ribasso del 12,662% (dodici virgola seicentosessantadue per cento);
 - che la Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., con delibera Cda n. 11/2024 del 21/08/2024, ha dichiarato aggiudicataria definitiva della presente gara la Società Turra Petroli S.r.l.;
 - che la predetta aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario e agli altri concorrenti e pubblicata sul sito di Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. ai sensi del d.lgs. 36/2023;
 - che con nota prot. n.6854/2024 del 0.01.2024 la AAO Provincia di Brescia ha comunicato alla Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. l'esito favorevole dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario, con indicazione di procedere alla aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - che la Società Turra Petroli S.r.l. dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di Gara, dall'ulteriore documentazione di gara pubblicata il 17/05/2024 e dall'offerta economica presentata in sede di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del presente appalto di fornitura;
 - che la Società ha effettuato il sopralluogo previsto al Punto 11 del Disciplinare di Gara presso i cantieri navali della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. situati a Costa Volpino (Bg) e a Iseo (Bs) in data 27/05/2024;
 - che la Società dichiara di essere a conoscenza della situazione dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto e di aver giudicato la stessa realizzabile;

- che la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della presente gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- che gli atti e le dichiarazioni sopra indicati nelle premesse, benché non allegati materialmente al presente contratto ne costituiscono comunque parte essenziale ed integrante e pertanto vengono acquisiti e resteranno agli atti della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., e di questo le parti ne danno atto ed approvano.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra rappresentate, nel confermare e ratificare la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., (in seguito per brevità "Committente") affida alla Società Turra Petroli S.r.l. (in seguito per brevità "Appaltatore"), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della fornitura di carburante (gasolio) tipo autotrazione per le navi della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. per il triennio 2024-2027 con opzione di ulteriore biennio 2027-2029, così come descritta e stabilita in dettaglio nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare di Gara, nell'ulteriore documentazione di gara pubblicata il 17/05/2024 e nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore, obbligandosi ad eseguire le previste prestazioni contrattuali sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme e condizioni ivi stabilite in quanto parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegata.

ART. 2 – AMMONTARE DELLA FORNITURA

1. L'importo stimato e presunto della fornitura oggetto del presente contratto, in base al costo litro attuale e alla quantità presunta totale, è previsto in euro 704.268,15 annui pari a euro 2.112.804,46 per un triennio (litri totali 1.500.000 pari a 500.000 annuali) e euro 1.408.536,30 per il biennio opzionale (litri totali 1.000.000), alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3; pari a un totale complessivo di euro 3.521.340,76.
2. Il presente contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dal Capitolato Speciale di appalto, con le modalità di seguito riportate.
3. La fornitura del gasolio per i successivi 24 mesi al triennio, per euro 1.408.536,30, è opzionale. I

vincoli contrattuali saranno limitati alla fornitura del gasolio per i 36 mesi, pari a euro 2.112.804,46, mentre per la fornitura opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; il Committente esercita tale facoltà comunicandola al fornitore mediante PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura di gasolio dei 24 mesi opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

4. L'importo sopra esposto è da intendersi comprensivo di accisa ed è soggetto all'IVA alle aliquote di legge.

5. L'importo contrattuale è costituito dal prodotto tra il prezzo al litro, come definito dal successivo comma 9), e la quantità presunta della fornitura.

6. Il contratto è stipulato "a misura" per cui il corrispettivo sarà determinato in relazione alle effettive quantità regolarmente ordinate e fornite.

7. Ad insindacabile discrezione del Committente, la fornitura potrà essere ampliata o ridotta con un'alea del 20% (venti per cento) in più o in meno rispetto all'importo contrattuale, senza che ciò dia luogo a indennizzi, maggiorazioni, danni o altre forme di ristoro economico a favore del fornitore.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'ampliamento della fornitura deve essere comunicato al fornitore entro il termine massimo della scadenza del contratto di cui all'articolo 9 comma 1 del Capitolato Speciale di appalto; al contrario la riduzione della fornitura sarà stabilita e accettata automaticamente qualora lo stesso termine sia spirato senza che il Committente abbia trasmesso al fornitore alcun altro ordine.

9. Il vincolo contrattuale è costituito dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, pari al 12,662% (dodici virgola seicentosestantadue per cento) da applicare sul prezzo al litro di mercato del gasolio per autotrazione (al netto di IVA e accisa) determinato con riferimento al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano, per quantitativi (autotrenobotti) da 2001 a 5.000 litri; pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano alla tabella 410, voce 130, colonna di destra "pagamento differito".

10. Dall'affidamento della fornitura non discende in favore del fornitore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del Capitolato Speciale di appalto, restando facoltà del Committente di rivolgere l'affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo competa al fornitore alcun risarcimento o indennizzo

di sorta per il mancato guadagno, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di affidamenti.

11. Al fine di scongiurare il rischio di formazioni di depositi di morchia è facoltà della Stazione Appaltante richiedere eventuali forniture di gasolio di tipologia “no-Bio” di cui alla seguente scheda tecnica:



GASOLIO BIOFREE

Caratteristica	Unità di misura	Metodo	Specifica	
			Min	max
Densità @ 15°C Estivo (16 mar – 14 nov)	Kg/m3	EN ISO 3675, EN ISO 12185	820,0	845,0
Densità @ 15°C Invern. (15 nov – 15 mar)	Kg/m3	EN ISO 3675, EN ISO 12185	815,0	845,0
Numero di Cetano	---	EN ISO 5165, EN 15195, EN 16144	51,0	
Indice di Cetano	---	EN ISO 4264	46,0	
Distillazione:				
Recuperato @ 150°C (I)	% (v/v)	EN ISO 3405, EN ISO 3924		2
Recuperato @ 250°C	% (v/v)	EN ISO 3405, EN ISO 3924		< 65
Recuperato @ 350°C	% (v/v)	EN ISO 3405, EN ISO 3924	85	
95% vol recuperato a	°C	EN ISO 3405, EN ISO 3924		360
Punto di Infiammabilità	°C	EN ISO 2719	> 55	
Idrocarburi Policiclici Aromatici	% (m/m)	EN 12916		8,0
Viscosità @ 40°C	mm2/s	EN ISO 3104	2,00	4,50
Punto Nebbia Estivo (16 mar – 14 nov)	°C	EN 23015	Da riportare	
Punto Nebbia Invern. (15 nov – 15 mar)	°C	EN 23015		0
C.F.P.P. Estivo (16 mar – 14 nov)	°C	EN 116		0
C.F.P.P. Invernale (15 nov – 15 mar)	°C	EN 116		-10
Contenuto di Zolfo	mg/Kg	EN ISO 20846, EN ISO 20884 EN ISO 13032		10
Contenuto di Manganese	mg/l	prEN 16576		2,0
Corrosione Rame (3 h @ 50°C)	indice	EN ISO 2160		1
Residuo Carbonioso (10% residuo)	% (m/m)	EN ISO 10370		0,30
Contenuto di Acqua	mg/Kg	EN ISO 12937		200
Contenuto di Ceneri	% (m/m)	EN ISO 6245		0,01
Conducibilità elettrica @ 20°C	pS/m	EN ISO 6297:1997, IP 274/06 ASTM D 2624-07a	50	
Potere Lubrificante	µm	EN ISO 12156-1		460
Stabilità all'ossidazione	g/m3 h	EN ISO 12205 EN 15751	---	25 ---
Contaminazione totale	mg/Kg	EN 12662		24
Contenuto di FAME	% (v/v)	EN 14078	tracce	

Il prodotto potrebbe non essere disponibile tutto l'anno e su tutto il territorio nazionale.

Il prodotto deve rispettare la norma UNI EN 590 aggiornata all'ultima revisione approvata.

(1) Questo limite è applicato solo se il punto di infiammabilità, secondo il metodo ASTM D93, è minore di 65°C

la maggiorazione di prezzo per le forniture di gasolio “no-bio” dovrà essere pari ad €/lt.0,015 da assoggettarsi al medesimo sconto di gara del 12,662% di cui al soprastante punto 9.

Tale opzione potrà essere attivata e/o disattivata in qualsiasi momento dalla Navigazione, previo congruo avviso telefonico e/o tramite invio di posta elettronica ordinaria.

ART. 3 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La Società provvederà al pagamento della fornitura al ricevimento di fattura mensile, mediante bonifico bancario cadente a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, sul conto corrente dedicato e comunicato dall'Appaltatore alla Committente nei termini previsti dalla legge 136/2010, unitamente ai soggetti abilitati ad operare sul conto medesimo, in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Il prezzo al litro, determinato con le modalità del precedente articolo, è quello riferito al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso vigente al momento dell'ordine di consegna, di cui all'articolo 6) del Capitolato Speciale di appalto.
3. Qualora entro i 20 (venti) giorni successivi ad una consegna il Committente comunichi per iscritto contestazioni in relazione ai vizi della fornitura, il termine di cui al comma 1 resta sospeso dalla data della predetta comunicazione e riprende a decorrere dal giorno successivo all'accertato rimedio ai vizi lamentati, posto in essere dal fornitore. La sospensione non ha efficacia qualora il fornitore dimostri o certifichi in tempo utile l'inesistenza di vizi lamentati e denunciati.
4. Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'acquisizione da parte della Committente della documentazione attestante la regolarità della posizione contributiva/previdenziale (DURC) e fiscale dell'Appaltatore.
5. Le fatture dovranno essere intestate a "Navigazione Lago d'Iseo S.r.l." con sede in Via Nazionale n. 16 a Costa Volpino (Bg), C.F./P.Iva 03000970164 ed essere emesse in regime di "split payment" e trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n.55/2013 utilizzando il Codice Univoco Ufficio di destinazione **UF4XPD**.
In attuazione della legge 23/12/2014 n. 190 la Committente versa direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitato in fattura, e liquiderà all'Appaltatore il solo imponibile al netto dell'IVA.
6. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, la Committente procederà al pagamento diretto a norma dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

ART. 4 - MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI

Le modifiche e le varianti al presente contratto possono essere apportate esclusivamente secondo le condizioni, i limiti e le modalità di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 120 comma 9, d.lgs 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre

all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto stesso, senza che l'Appaltatore medesimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualunque variazione, modifica, aumento o diminuzione delle prestazioni in argomento, potrà essere eseguita solo se preventivamente autorizzata per iscritto dalla Committente.

ART. 5 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURE

Eventuali sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono disciplinate dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere le forniture.

In ogni caso, è facoltà della Committente, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere, di sospendere le forniture in relazione a fatti, e/o necessità, e/o esigenze di servizio derivanti anche dalla temporanea indisponibilità delle proprie strutture e/o impianti.

ART. 6 - SORVEGLIANZA DELLA COMMITTENTE

Alla Committente è riconosciuto il diritto di sorvegliare l'esecuzione delle prestazioni in argomento.

Ai rappresentanti della Committente stessa è pertanto concesso il diritto di accedere liberamente ed in qualunque momento ai luoghi di esecuzione delle forniture.

La sorveglianza esercitata dalla Committente nel modo sopra menzionato non modifica e non diminuisce in modo alcuno la responsabilità dell'Appaltatore relativamente alla qualità delle forniture, alle caratteristiche di prestazione e ai termini di consegna.

La funzione dei rappresentanti della Committente è svolta nell'esclusivo interesse della Committente medesima.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme di legge vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare di Gara e nell'ulteriore documentazione di gara.

L'Appaltatore si obbliga inoltre:

- a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e

prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore medesimo non può pertanto avanzare pretesa di compensi ad alcun titolo nei confronti della Committente. Sono a carico dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme in argomento;

- ad eseguire le prestazioni contrattuali impiegando, a sua cura e spese, tutti gli automezzi, le attrezzature, macchinari e personale necessari per l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte;
- a consentire alla Committente di effettuare i controlli diretti a verificare la corretta esecuzione delle prestazioni, nonché prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- ad osservare nell'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali le indicazioni operative e di indirizzo che la Committente dovesse eventualmente impartire;
- a comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni in argomento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- a non opporre alla Committente alcuna eccezione, contestazione e pretesa in merito alle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 8- RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Committente o di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni stesse, impegnandosi a far fronte a sue spese ad ogni risarcimento dei danni conseguenti.

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'inosservanza di leggi e/o regolamenti vigenti, nonché all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, e si impegna a tenere indenne e manlevata la Committente da ogni eventuale responsabilità e/o azione giudiziaria.

L'Appaltatore risponde totalmente ed incondizionatamente, sia civilmente che penalmente, per lo

svolgimento in totale sicurezza della fornitura oggetto del presente contratto, tenendo sollevata ed indenne la Committente, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti di terzi.

L'Appaltatore inoltre è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidatagli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni ivi contenute e nella documentazione di gara, sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, comunque, la sua responsabilità. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Committente per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare, per qualsiasi causa, all'Appaltatore e ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 9 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è dotato delle seguenti polizze di assicurazione:

- n. 821836583, emessa da HDI ITALIA S.p.A. - Fabio Gironi Insurance Broker di Bollate (Mi), a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi/dipendenti, che si verificano nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con i seguenti massimali: €5.000.000,00 per sinistro/€2.500.000,00 per persona.
- n. 821836132, emessa da HDI ITALIA S.p.A. - Fabio Gironi Insurance Broker di Bollate (Mi), a copertura dei danni diretti e indiretti che si verificano nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a tenere attive le suddette coperture assicurative almeno fino alla scadenza del presente contratto.

Eventuali clausole o accordi previsti nel contratto di assicurazione non limitano la responsabilità dell'Appaltatore.

Tutte le perdite e/o danni che non sono indennizzati dalla Compagnia di Assicurazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, avendo le suddette coperture assicurative il solo scopo di ulteriore garanzia.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

L'Appaltatore comunicherà immediatamente per iscritto alla Committente l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, delle suddette polizze assicurative. Altresì, l'Appaltatore dovrà comunicare alla compagnia assicuratrice qualsiasi eventuale cambiamento nella natura, estensione o programma di esecuzione della fornitura e farà in modo che le coperture assicurative siano sempre adeguate a quanto previsto nel contratto e, su richiesta, l'Appaltatore fornirà alla Committente copia

delle polizza e relativa conferma di validità.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha presentato in data 09/10/2024 idonea garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, n. 123128, per un importo di €356.697,73 (trecentocinquantesimilaseicentonovantasette,73 euro), rilasciata da Banco BPM, con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4, - C.FISC. 09722490969 - P.IVA 10537050964, valevole per l'intera durata contrattuale, pari al 10,1296% dell'importo del presente contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1+957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione,

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento delle forniture o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell'Art. 117, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per l'espletamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell'esercizio delle proprie funzioni. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committente, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale, secondo quanto disposto dall'Art. 117, comma 3, del d.lgs. 36/2023, qualora, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART.11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai fini della sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori, l'Appaltatore deve attenersi a quanto contenuto nel DUVRI, nel proprio Documento di Valutazione dei rischi, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. per quanto applicabili e alle altre norme vigenti in materia, nonché alle indicazioni e prescrizioni eventualmente impartite sul punto dalla Committente.

L'Appaltatore ha trasmesso alla Committente copia del POS e dell'ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale relativi all'appalto in questione al fine di coordinarlo con il DUVRI redatto dalla Committente. L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di difesa e alle opere provvisorie, nonché ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie al fine di garantire la vita e l'incolumità dei propri lavoratori, del personale della Committente, del personale delle altre imprese eventualmente presenti e di terzi.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ispezioni ed accertamenti al fine di verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto sopra specificato.

Resta inteso che la presenza sul luogo del personale della Committente né limita né riduce la responsabilità dell'Appaltatore ai fini del rispetto delle citate disposizioni.

La Committente si riserva la facoltà di sospendere o interrompere le forniture qualora l'Appaltatore non provveda alla corretta applicazione delle misure di sicurezza.

In tal caso, eventuali sospensioni delle forniture disposte dalla Committente non comportano alcuna proroga del termine contrattuale per l'ultimazione delle forniture medesime.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nei confronti dei propri dipendenti l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di salute e sicurezza, nonché in materia previdenziale, assistenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni contrattuali in argomento, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro, applicabili alla data e nelle località di esecuzione delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo Nazionale non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Committente i nominativi del personale impiegato con l'indicazione dei dati anagrafici, del numero di iscrizione agli Istituti di previdenza e assistenza, delle qualifiche e delle mansioni.

Analoga comunicazione deve essere effettuata prima di ogni variazione del personale utilizzato.

Dietro semplice richiesta da parte della Committente, l'Appaltatore deve provvedere all'immediata sostituzione dei lavoratori che per qualsiasi motivo non risultassero di gradimento della Committente. In virtù di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del d.lgs 81/2008 il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto deve essere munito, a spese e cura dell'Appaltatore, di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

E' inoltre esclusa qualsiasi responsabilità del Committente per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per qualsiasi causa.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o di un subappaltatore si procederà a norma dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.

ART.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione e dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a proprio insindacabile giudizio, dietro semplice denuncia, nei seguenti specifici casi:

- gravi e ripetute violazioni delle disposizioni che tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori;
- difetto del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per il presente affidamento;
- accertata sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023;

- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto;
- ingiustificata sospensione anche parziale delle prestazioni contrattuali;
- applicazione di penali che supera cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale – vd. art. 14;
- cessione di tutto o parte del contratto – vd. art. 15;
- subappalto non autorizzato – vd. art. 16;
- transazioni eseguite in violazione di quanto stabilito dall'art.3 della legge 136/2010, ossia senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni – vd. art. 3;
- violazione da parte dell'Appaltatore e dei propri dipendenti del codice etico della Committente.

Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto la cauzione definitiva è incamerata integralmente dalla Committente senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito e la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 14 – PENALI

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'Appaltatore, che non sia dovuto a cause di forza maggiore o giustificato da apposita concessione di proroga o da ingiunzione di sospensione disposta dalla Committente, la Committente stessa ha la facoltà di applicare una penale giornaliera, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso.

La Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero di avvalersi sulla cauzione definitiva (ovvero sulla cauzione prestata ai fini degli obblighi di garanzia), senza bisogno di diffida, o procedimento giudiziario.

Ferma l'applicazione delle penali di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto in danno all'Appaltatore.

Resta inteso che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in ogni caso il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora la

Committente ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Le penali sono cumulabili. Qualora l'importo totale delle penali superasse il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'ammontare netto contrattuale, la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore ai sensi dell'Art. 1453 c.c.

L'applicazione delle penali non esime l'Appaltatore della corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 è espressamente vietato cedere il presente contratto, a pena di nullità.

ART.16 – SUBAPPALTO

Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore non potrà subappaltare le prestazioni del presente contratto.

ART. 17 – SPESE VARIE

Sono a totale carico dell'Appaltatore se richieste dalla Committente le spese di stipulazione, di scritturazione del Contratto e delle copie occorrenti, nonché le spese di bollo, e le eventuali spese per imposta di registro (a tassa fissa) ed accessori, e per altre eventuali tasse ed imposte inerenti e conseguenti al contratto.

ART. 18 - RINVIO ALLA LEGGE

L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia ed assicurarne il rispetto e l'applicazione anche da parte del proprio personale e dei propri incaricati.

L'Appaltatore medesimo deve inoltre garantire e manlevare la Committente contro i ricorsi ed azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte sua e dei suoi dipendenti.

ARTICOLO 19- INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 679/2016

Informazioni sui trattamenti di dati personali (articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679)

- Titolare e dati di contatto

Titolare	Navigazione Lago d'Iseo srl
Indirizzo	Via Nazionale, n. 16, 24062 Costa Volpino (BG)
Telefono	035 971483
Fax	035 972970

Email	info@navigazione lagoiseo.it
Sito internet	www.navigazione lagoiseo.it

- Responsabile Protezione Dati Personali (RPD)

Responsabile Protezione Dati Personali	Francesco De Lucia
Indirizzo	Piazza Madonna delle Nevi, n. 20, 24068 Seriate (BG)
Telefono	035 5297681
Email	francesco.delucia@sicurezza360.org
PEC	certificata.evoluzione@pec.it

- Trattamenti

Trattamento	Finalità	Base giuridica	Destinatari	Periodo di conservazione	Fonte *
Raccolta, registrazione e uso dati anagrafici, di contatto, bancari e relativi ad eventuali condanne penali	Acquisizione dei dati e valutazione dei requisiti per la partecipazione a gare di appalto. Gestione della gara di appalto, stipula e gestione dei contratti eventualmente conseguenti	Art. 6, par. 1, c) Adempimento di un obbligo legale	Funzioni interne	10 anni dal termine della gara o dalla cessazione del contratto	

* Se non è specificata la fonte, si intende che i dati sono raccolti direttamente dall'interessato.

- I dati raccolti non verranno diffusi, né venduti ad altre organizzazioni e non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
- L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. Inoltre, può revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati precedentemente espresso chiedendo la cancellazione dal servizio. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (le istruzioni sono consultabili sulla pagina internet <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).
- Conseguenze della mancata comunicazione dei dati:

Raccolta, registrazione e uso dati anagrafici, di contatto, bancari e relativi ad eventuali condanne penali → impossibilità per il soggetto interessato di partecipare al bando di gara.

ARTICOLO 20: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 231/2001. L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, le procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sigg., nella forma adottata da NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico, approvato con delibera C.D.A. del 25.05.2015 e scaricabile al seguente link: <https://csc.dati.ckube.it/repository/get.aspx?file=sqRcKmfq7NcEAH%2bY9XMHWERJrJI%2bo6l19AkbPffc%2f8nws%2fmDaI7Lgqztsk38h4QWm0EodsndcIpxKgA2dsFTYsJNc8x6xnhhPG0Jkx%2fPUGg%3d>

assumendo le responsabilità ivi indicate conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti o che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro o servizio instaurato

con la Navigazione informando quest'ultima di ogni atto posto in essere durante la propria attività, e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello.

ART. 21 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del 1° comma dell'art. 1326 c.c. il presente contratto è concluso nel momento in cui la Committente viene a conoscenza della sua accettazione da parte dell'Appaltatore.

La data di avvenuta stipula del presente contratto è pertanto comprovata dalla data e dal numero di protocollo apposto dall'ufficio Segreteria della Committente sul contratto restituito dall'Appaltatore debitamente firmato digitalmente dal suo legale rappresentante.

ART.22 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, ed alla risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.



PER LA COMMITTENTE (firmato digitalmente)

PER L'APPALTATORE (firmato digitalmente)